

Eleonora Strada
architetto



Comune di Bovolenta
Provincia di Padova


Prot. n. 1146

- 8 APR 2015

Acquisito al protocollo il

COMUNE DI BOVOLENTA (PD)
VARIANTE N°01 AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

**ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI LOCALI DI
IGIENE E SANITA'**



Padova, 31 Marzo 2015

CAPITOLO I Adeguamenti ai limiti e risanamenti

Art.1 – Competenze comunali di risanamento acustico

In riferimento al piano comunale di classificazione acustica il Comune provvede alla verifica dei livelli di rumorosità esistenti nelle varie zone ed in caso di superamento dei valori di attenzione, stabiliti, in base alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico 26.10.95 n 447, e all'art.6, comma 1 del D.P.C.M. 14.11.'97, elabora un piano di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico ed in sua assenza con il Piano degli Interventi.

In conformità della L.R. 21/99 ed ai criteri delle Linee Guida per l'elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico cui alla deliberazione n°3 del 29.01.2008 del Diretto re Generale dell'A.R.P.A.V. il piano di risanamento acustico individua i soggetti a cui compete la realizzazione degli interventi a breve, medio e lungo termine volti al raggiungimento dei limiti di attenzione stabiliti. Devono avere priorità i risanamenti per scuole, ospedali e case di cura e le zone per le quali la differenza fra i livelli concretamente rilevati ed i parametri di riferimento della classe attribuita sono di maggiore entità. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone quali schiamazzi e strepiti di animali (ad esclusione degli allevamenti intensivi) cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P.

Art.2 – Attività lavorative commerciali e di servizio. Limiti di riferimento e criterio differenziale. Piano Aziendale di risanamento acustico

Le attività che producono emissioni rumorose quali sorgenti sonore fisse, così come definite dall'art.2, comma c) della Legge 26.10.1995 n 447, devono rispettare i limiti di immissione e di emissione stabiliti nel D.P.C.M. 14.11.1997 per le singole classi di destinazione d'uso stabilite nella zonizzazione acustica del Comune.

Nei casi di disturbo acustico segnalato da cittadini permanenti nelle vicinanze di una attività rumorosa, vengono applicati anche i valori limite differenziali di immissione.

E' esclusa, ai sensi dell'art.4 del D.P.C.M. 14.11.1997, l'applicazione del criterio differenziale alla rumorosità prodotta da:

1. attività non connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali;
2. servizi ed impianti fissi degli edifici residenziali, limitatamente al disturbo provocato all'interno degli edifici stessi;
3. infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie, ecc.)

Per tali tipologie di rumorosità escluse dalla applicazione del criterio differenziale vengono comunque richiesti accertamenti fonometrici alla U.L.SS (che si potrà quindi avvalere anche delle misurazioni all'interno degli ambienti disturbati), per la valutazione del disturbo dal punto di vista di tutela sanitaria ed in base al parere emesso in merito il Comune può adottare provvedimenti con le prescrizioni e/o i limiti da impartire per la limitazione del disturbo acustico.

In base all'art.15 della Legge 447/1995 i titolari di imprese interessate all'eventuale superamento dei limiti di legge devono presentare apposito piano di risanamento acustico aziendale con le modalità ed i contenuti di cui alla deliberazione n°3 del 29.01.2008 del Diretto re Generale dell'A.R.P.A.V..

Art.3 – Valutazione di impatto acustico

In base all'art.8 della Legge 447/95, devono presentare al Comune la documentazione di impatto acustico secondo le modalità indicate dalle Linee Guida per l'elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico deliberazione n°3 del 29.01.2008 dell'A.R.P.A.V..

1. I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere indicate all'art.8 della Legge 447/95 e di seguito riportate:
 - a) opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.6 della L.349/86;
 - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

Variante n°1 al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale di Bovolenta
ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITA'

- c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Leg.vo n 285/92 e successive modifiche;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi e ricreativi;
- g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. I soggetti richiedenti il rilascio:

- a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- c) di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

La documentazione di impatto acustico per le casistiche di cui al presente articolo deve essere presentata a corredo della domanda di concessione edilizia, di presentazione della D.I.A., della richiesta di autorizzazione all'esercizio o di licenza o di comunicazione di inizio attività.

La stessa documentazione d'impatto acustico dovrà essere ugualmente presentata nell'ambito della richiesta della licenza comunale per l'effettuazione di musica ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 616/77 e per l'autorizzazione al prolungamento dell'orario di apertura degli esercizi che dispongono di impianti e/o macchinari in grado di costituire disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.

Art.4 – Valutazione previsionale di clima acustico

In base all'art.8 della Legge 447/'95, i soggetti pubblici e privati titolari di progetti di realizzazione delle sottoelencate tipologie di insediamenti devono produrre una valutazione previsionale di clima acustico dell'area interessata alla realizzazione delle opere, redatta da tecnico competente in acustica ambientale,

secondo le modalità indicate nella Delibera n°3 del 29.01.2008 del Direttore Generale dell'A.R.P.A.V:

- scuole e asili nido,
- ospedali,
- case di cura e riposo,
- parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 1) dell'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 5 – Utilizzo di musica in esercizi pubblici

Gli esercizi (bar, ristoranti, pub, ecc.) che, pur non rientrando nelle casistiche con obbligo della licenza di pubblico spettacolo, intendono utilizzare musica dal vivo o riprodotta, sono tenuti ad effettuare una preliminare verifica circa i possibili effetti sonori degli intrattenimenti musicali all'esterno del loro esercizio affinché sia valutato il clima acustico che si verrà a determinare presso i recettori sensibili e, nei casi ove si renda necessaria, la verifica puntuale del rispetto dei valori di livello sonoro previsti dalla vigente normativa, compreso il valore limite differenziale.

La procedura di presentazione della D.I.A. presso il SUAP per nuovi esercizi, o subentri, ove sia previsto l'utilizzo di musica, deve contenere anche la suddetta relazione previsionale di impatto acustico (redatta da tecnico in acustica ambientale) e l'orario durante il quale saranno attive tali sorgenti sonore.

La relazione sarà inviata ad ARPAV o ad ULSS ed in caso ci siano elementi ostativi per la tutela da rumorosità degli abitanti limitrofi, il comune può dettare prescrizioni o disporre il non utilizzo della musica.

Art.6 – Attività all'aperto ubicate in contesti abitativi

Variante n°1 al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale di Bovolenta
ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITA'

L'utilizzo di macchinari, strumenti, impianti che producono emissioni rumorose, compreso il transito di mezzi anche pesanti con carico e scarico di materiali, anche se non continuativi, nell'ambito di qualsiasi attività lavorativa, al di fuori dei pubblici servizi, svolta all'aperto, in zone residenziali e comunque in un contesto abitativo, è di norma vietato dalle ore 22 alle ore 7.

Le aziende che non potranno rispettare tale orario di inizio e termine dell'utilizzo dei macchinari rumorosi, dovranno chiedere al Comune, con le dovute motivazioni, una specifica autorizzazione, che potrà essere rilasciata dietro parere favorevole e le necessarie prescrizioni della ULSS.

Art.7– Avvisatori acustici

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati in attività lavorative solo nei casi di necessità riferibile alla sicurezza degli addetti alle lavorazioni e dei possibili frequentatori dell'area di movimentazione.

CAPITOLO II Autorizzazioni in deroga per attività temporanee

Art.8– Campo di applicazione

Le attività rumorose temporanee possono essere autorizzate, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26.10.95 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e della Legge Regionale 1.12.98 n. 89 "*Norme in materia di inquinamento acustico*", a produrre una rumorosità in deroga, cioè superiore ai limiti previsti per la zona in cui sono ubicate. I limiti della deroga, come stabiliti di seguito, devono sempre essere considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più vicini o più disturbati.

Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Rientrano in tali casistiche i cantieri edili e stradali e le feste e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Sono soggette alle autorizzazioni in deroga le attività per le quali il titolare valuti, per la tipologia dei macchinari o degli impianti utilizzati, che sarà o potrà essere prodotta una rumorosità superiore ai limiti previsti per la zona di esecuzione.

Trattandosi di rumorosità in deroga superiore ai limiti di legge, dovranno comunque essere ridotte al minimo le molestie al vicinato ed adottati quindi tutti i possibili interventi ed accorgimenti per limitare la propagazione della rumorosità.

Su esplicita richiesta del titolare della attività, a seguito di dettagliata illustrazione delle modalità e dei tempi di svolgimento della stessa, i giorni di autorizzazione in deroga da prendere in considerazione per il rilascio della specifica autorizzazione sono quelli in cui si prevede il superamento dei limiti di zona (ad esempio per i cantieri i giorni di utilizzo dei macchinari rumorosi, per le feste e manifestazioni i giorni di effettuazione o riproduzione di musica o altre attività rumorose). La durata del cantiere o della manifestazione può essere quindi indipendente e superiore ai giorni di effettiva produzione della rumorosità in deroga.

CANTIERI EDILI E STRADALI

Art.9 - Disposizioni generali

I macchinari e gli impianti, sia fissi che mobili, utilizzati nei cantieri, devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione, con l'eccezione delle possibili alternative prove documentali di conformità previste dai successivi commi 3, 4 e 5.

Variante n°1 al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale di Bovolenta
ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITA'

Essi devono essere collocati in postazioni in modo tale da limitare il più possibile la rumorosità verso i possibili soggetti disturbati.

Le attrezzature non considerate per l'omologazione dalla normativa nazionale, quali gli attrezzi manuali, devono essere utilizzate adottando tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

L'utilizzo dei macchinari rumorosi dovrà avvenire comunque entro la fascia oraria dalle ore 8 alle ore 19 nei mesi dall'ottobre all'aprile e dalle 7 alle 20 negli altri mesi, nei giorni feriali escluso il sabato, salvo casi particolari adeguatamente motivati l'attività può essere estesa al sabato limitatamente dalle ore 8 alle 13.

Il limite di riferimento di emissione per la rumorosità in deroga è stabilito in 70 dB Leq (A) in facciata agli edifici limitrofi, in corrispondenza dei recettori vicini o più disturbati. Per i lavori riguardanti ristrutturazioni interne il limite di riferimento, misurato all'interno dei locali vicini o più disturbati è stabilito in 65 dB (A).

com.1 - Lavori urgenti

I lavori eseguiti da ditte per urgenze di pubblica e privata utilità non sono soggetti all'obbligo di richiesta di autorizzazioni in deroga. Sono pertanto esclusi gli interventi che non rientrano in una possibile programmazione, a causa della contingibilità in cui si verifica il guasto o l'evento, che dà luogo alla necessità di esecuzione di lavori urgenti di riparazione o rifacimento di impianti tecnologici, (rete del gas, della fognatura, dell'acquedotto, dell'elettricità ecc.).

com.2 – Lavori con richieste di deroga fino a 5 giorni lavorativi

Può essere presentata da parte del titolare della ditta, anziché una richiesta di autorizzazione, una comunicazione di svolgimento di lavori con rumorosità in deroga, secondo il fac-simile allegato n 2 nei casi in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

1. ubicazione del cantiere in classe III - IV e V non in prossimità di scuole ospedali e case di cura;
2. durata inferiore a 5 giorni lavorativi;
3. macchinari utilizzati e loro modalità e orario di uso;
4. rispetto dei limiti di 70 dB(A) misurati in facciata agli edifici limitrofi e 65 dB (A) in caso di ristrutturazioni interne;
5. orario compreso nella fascia tra le 8 e le 19, escluso il sabato;
6. in caso i lavori siano eseguiti in una zona in prossimità di scuole, ospedali e case di cura o ubicata in classe I o II, dovrà essere comunque presentata richiesta di autorizzazione secondo le procedure indicate nei commi seguenti.

com.3 - Lavori con richieste di deroga fino a 20 giorni lavorativi

Deve essere presentata una domanda per la rumorosità in deroga, secondo il fac-simile allegato n. 3.

com.4 – Lavori con richieste di deroga superiori a 20 giorni lavorativi o in prossimità dei ricettori sensibili

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato di cui ai precedenti commi 2 e 3 o che non prevedano di rispettarne le condizioni, deve essere presentata una domanda per l'autorizzazione in deroga secondo il fac-simile di cui all'allegato n.4.

Art.10 – Lavori non soggetti ad autorizzazione in deroga

Non sono soggetti ad autorizzazione per la rumorosità in deroga gli interventi con utilizzo di macchinari o utensili il cui funzionamento (considerato nell'insieme se i macchinari operano contemporaneamente) non dia luogo ad un superamento dei limiti di zona:

- a) interventi edili o di altra natura (riparazioni di falegnameria, altre riparazioni o manutenzioni varie) di modesta entità, eseguiti in proprio, all'interno o nelle pertinenze della propria abitazione, con l'utilizzo

Variante n°1 al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale di Bovolenta
ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITA'

quindi di utensili di rumorosità limitata;

b) cantieri edili che utilizzano mezzi e macchinari le cui emissioni rumorose non determinano un aumento dei limiti della zona di svolgimento dei lavori.

Per le due tipologie sopra dette dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare disturbo al vicinato.

L'uso degli utensili e macchinari dovrà avvenire nella seguente fascia oraria:

dalle 8 alle 19 nei mesi dall'ottobre all'aprile

dalle 7 alle 20 negli altri mesi

Per questa tipologia di lavori, pur non rientrando essi nell'ambito della rumorosità in deroga, il Comune, in caso di segnalazione di disturbo al vicinato, può dettare prescrizioni a seguito degli accertamenti della ULSS.

MANIFESTAZIONI FESTE E SPETTACOLI IN LUOGO PUBBLICO

Art.11 – Disposizioni generali

Sono da considerare attività a carattere temporaneo gli spettacoli le feste e manifestazioni di durata limitata nel tempo che non superino, in uno stesso luogo, un periodo massimo complessivo di trenta giorni, in riferimento ad ogni anno solare. Esse possono essere permesse in deroga ai limiti della classe acustica in cui si svolgono.

Fino ad massimo di 15 giorni di rumorosità in deroga, nell'ambito della durata complessiva della manifestazione festa o spettacolo, sono previste procedure semplificate per il rilascio della autorizzazione.

In base alla rumorosità prodotta, ed all'eventuale disturbo acustico causato al vicinato, valutabile caso per caso, il Comune può disporre, con il supporto tecnico della ULSS., una limitazione al termine massimo dei giorni richiesti.

Art.12 – Svolgimento in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto

Ad avvenuta realizzazione e sistemazione dell'area destinata a spettacoli a carattere temporaneo ,individuata nella zonizzazione acustica e di altre che potranno successivamente essere individuate, le manifestazioni, le feste e gli spettacoli che in esse si potranno svolgere non saranno soggette ad autorizzazione per la rumorosità in deroga, a condizione che non si superi, esternamente all'area, i limiti della classificazione acustica della zona esterna, in prossimità dei recettori sensibili presenti. Internamente all'area saranno stabiliti con successive norme i limiti da rispettare.

Anche le condizioni di uso delle aree ed i tempi saranno stabiliti in apposite norme comunali relative all'uso dell'area, che saranno emanate ad avvenuta realizzazione/sistemazione dell'area stessa.

Art.13 – Procedure autorizzative semplificate per giorni di deroga fino a un massimo di 15. Condizioni

Deve essere garantito da parte del responsabile della festa o spettacolo, richiedente l'autorizzazione in deroga, il rispetto delle seguenti condizioni:

1. orario entro la fascia dalle ore 10 alle ore 24;

2. limiti considerati come emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica, in prossimità dei recettori sensibili

a) 70 dBA fino alle ore 22

b) 60 dBA dalle ore 22 alle 24

com.1 - Per richieste di deroga di durata inferiore a 3 giorni

Potrà essere inoltrata, anziché una richiesta di autorizzazione, una comunicazione, almeno 10 giorni prima del previsto svolgimento.

Variante n°1 al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale di Bovolenta
ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITA'

com.2 - Per richieste di deroga superiori a 3 giorni fino a 15 giorni

Deve essere richiesta autorizzazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio.

Il Comune valuta, congiuntamente al settore di Igiene e Sanità Pubblica della ULSS n°16, la documentazione inviata. Per i casi in cui il rispetto dichiarato dei limiti e degli accorgimenti tecnici per la limitazione del disturbo, indicati nella domanda, non siano sufficientemente attendibili, chiede che la documentazione sia integrata e redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art.14 – Autorizzazioni generali

Per le feste che si svolgono ogni anno nel solito luogo e della stessa tipologia, della durata entro quindici giorni e con il rispetto dei limiti così come stabilito dall'art.12 (70dBA in periodo diurno e 60dBA in periodo notturno), il Comune può, al fine della semplificazione amministrativa, procedere annualmente al rilascio di una autorizzazione generale unica.

Tale provvedimento dovrà comunque contenere l'indicazione dei luoghi di svolgimento per ogni festa e le necessarie prescrizioni, e avrà efficacia solo ad avvenuta presentazione della comunicazione, da parte del responsabile della festa, dei giorni di svolgimento.

Art.15 – Esclusioni dalle procedure semplificate

Non sono soggette alla disciplina di procedure semplificate:

1. feste, manifestazioni e spettacoli per le quali la rumorosità prodotta è superiore al limite di deroga generale di 70dBA diurni e 60 dBA notturni;
2. le feste, le manifestazioni o gli spettacoli con giorni di deroga superiori a 15;
3. le feste, le manifestazioni o gli spettacoli in prossimità di ricettori sensibili.

Art. 16 - Sospensione delle attività rumorose in deroga

Qualora dagli organi di vigilanza sia rilevato dalle misurazioni eseguite, il mancato rispetto dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga o di altre prescrizioni dettate, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa, il Comune valuterà, in base al parere di tipo sanitario della ULSS i conseguenti provvedimenti da assumere, incluso la sospensione della attività rumorosa in deroga. La ripresa dell'attività potrà avvenire a seguito della avvenuta realizzazione dei necessari interventi o accorgimenti tecnici eseguiti a garanzia del rispetto dei limiti in deroga.

Art. 17 - Sanzioni

Vengono fissate le seguenti sanzioni di carattere amministrativo per inadempienze e mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento:

- a) Superamento del livello assoluto di zona;
- b) Superamento del livello differenziale;
- c) Superamento del livello assoluto di zona e del livello differenziale;
- d) Mancata richiesta di autorizzazione all'inizio attività e/o manifestazione temporanea;
- e) Inizio attività e/o manifestazione temporanea senza autorizzazione ma in presenza di richiesta della stessa;
- f) Attività e/o manifestazione temporanea effettuata in orari non consentiti o per periodi più lunghi;
- g) Utilizzazione di macchinari e attrezzature da giardino in orari non consentiti o per periodi più lunghi;

Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 10 della Legge 447/95 e successive modificazioni, trasformate in euro.

*Variante n°1 al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale di Bovolenta
ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITA'*

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono destinate a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

Legge 447/95 Art. 10. - Sanzioni amministrative

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 5.000,00.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 10.000,00.

